Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 23 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì 23 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4017.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Elena fu Antonio, in comune di Candela (Foggia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Antinozzi Elena fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Antinozzi Elena fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 81.47.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precendente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 127. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Antinozzi Elena fu Antonio, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*partita catastale n.* 1422)									
Colabella.	42	34	—	Seminativo	I	81	47	84	40.739 20

Il terreno sopradescritto confina a:

Nord: con la proprietà della stessa Antinozzi Elena;

Est: con la proprietà di Antinozzi Emilio e Ciampolillo Vito;

Ovest: con la proprietà della stessa e con i fratelli Tullio Cataldo e Albertacci;

Sud: con i fratelli Tullio Cataldo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.388.496 (diecimilionitrecentottantottomilaquattrocentonovantasei) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4018.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baccari Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baccari Giuseppe fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso);

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baccari Giuseppe fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 6.52.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precendente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 128. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baccari Giuseppe fu Vincenzo, in comune di S. Croce di Magliano (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 111)					
Melanico	45	70		Pascolo	I	3	83	70	268,59
id	43	68		Seminativo	II	2	68	89	968,02
				TOTALI		6	52	59	1.236,61

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Giannotti Ernesto ed Alessandro fu Nicola;

Est: con proprietà dello stesso Baccari Giuseppe fu Vincenzo;

Sud: con proprietà dello stesso Baccari Giuseppe fu Vincenzo e Mascia Elisa;

Ovest: con proprietà di Baccari Giovanni fu Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 412.110,15 (quattrocentododicimilacentodieci e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4019.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cezzi Giovanni, fu Francesco, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei con-

fronti di Cezzi Giovanni fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cezzi Giovanni, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 56.38.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precendente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 129. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cezzi Giovanni fu Francesco, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettare	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 1024)					
Torre Rossa	166	13	—	Seminativo	IV	0	89	39	151,96
Id.	166	12	—	Id.	IV	2	05	42	349,21
Id.	166	89	—	Id.	IV	6	41	92	1.091,26
Id.	166	11	—	Vigneto	IV	10	87	84	13.054,08
Id.	166	90	—	Seminativo	IV	4	43	20	753,44
Id.	166	91	—	Id.	IV	1	37	40	233,58
				TOTALI		26	05	17	15.633,53

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà della ditta Terio Ada fu Cesare ecc. ed altri;

Nord: con strada vicinale Trullo;

Sud: con proprietà della ditta De Marco Erminia fu Luciano;

Ovest: con la strada ferrata Otranto-Bologna.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 1024)					
Torre Rossa	166	2	—	Vigneto	III	0	19	73	325,54
Id.	166	3	—	Seminativo	IV	0	52	92	89,96
Id.	166	4	—	Vigneto	III	2	67	11	4.407,31
Id.	166	5	—	Seminativo	IV	1	30	57	221,97
Id.	163	149	—	Vigneto	II	1	90	40	3.998,40
Piccinni	163	154	—	Id.	II	2	30	40	4.838,40
				TOTALI		8	91	13	13.881,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della Ditta Vallone Roberto ecc.;

Est: con strada ferrata Otranto-Bologna;

Sud: con strada vicinale Trullo;

Ovest: con strada provinciale Brindisi-Lecce;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 7872)					
Torre Rossa	163	67	—	Vigneto	III	6	23	09	10.280,98
Id.	163	68		Id.	II	4	33	87	9.111,27
Id.	163	150	—	Id.	III	0	61	98	1.022,67
Id.	163	151	—	Id.	III	0	57	34	946,11
				TOTALI		11	76	28	21.361,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della Ditta De Marco Angelo fu Carmelo ecc.;

Est: con la strada ferrata Otranto-Bologna;

Sud: con la proprietà della Ditta Vallone Roberto ecc.;

Ovest: con la strada provinciale Brindisi-Lecce;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 7872)					
Torre Rossa	166	1	—	Seminativo	IV	3	40	56	578,95
Id.	166	108	—	Id.	IV	6	25	46	1.063,29
				TOTALI		9	66	02	1.642,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della Ditta Pennetta Emilio fu Marco ecc.;

Est: con proprietà della Ditta Miccoli Clelia fu Vincenzo;

Sud: con la stazione di Tuturano;

Ovest: con la strada ferrata Otranto-Bologna.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.341.194,70 (cinquemilionitrecentoquarantunomilacentonovantaquattro e cent. 70), per il 1° corpo; di L. 4.475.127,75 (quattromilioniquattrocentosettantacinquemilacentoventisette e cent. 75) per il 2° corpo; di L. 6.896.778,40 (seimilioniottocentonovantaseimilasettecentosettantotto e cent. 40) per il 3° corpo; di L. 574.784 (cinquecentosettantaquattromilasettecentottantaquattro) per il 4° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	In complesso Reddito dominicale Lire
1° Corpo	26	05	17	15.633,53
2° Corpo	8	91	13	13.881,58
3° Corpo	11	76	28	21.361,03
4° Corpo	9	66	02	1.642,24
In complesso	56	38	60	52.518,38

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.287.884,85 (diciasettemilioniduecentottantasettemilaottocentottantaquattro e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4020.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cirillo Felice fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cirillo Felice fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta .

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cirillo Felice fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di ettari 54.71.08, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 43.58.84, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo

8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 11.12.24.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 130. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cirillo Felice fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 1350)					
Perillo.	101	5	—	Pascolo.	III	34	57	70	4.149,24
Id.	101	4		Seminativo	V	3	11	50	264,77
Id.	101	7	—	Id.	III	5	55	14	1.498,88
Id.	101	8		Id.	III	0	34	50	93,15
				TOTALI		43	58	84	6.006,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la strada vicinale del Perillo e con la stessa proprietà;

Est: con la stessa proprietà, con Coviello Antonietta fu Giovanni e con Oneglia Luigia fu G. Battista;

Sud: con Zampaglione Giorgio fu Lorenzo;

Ovest: con Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.545.021,40 (unmilionecinquecentoquarantacinquemilaventuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cirillo Felice fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 1350)					
Perillo.	101	3	—	Seminativo	III	3	77	44	1.019,08
Id.	101	7	—	Id..	III	7	14	80	1.929,96
Id.	101	8	—	Id.	III	0	20	00	54 —
				TOTALI		11	12	24	3.003,04

terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà dello stesso, con proprietà Coviello Antonietta fu Giovanni e con Oneglia Luigia fu Giambattista;

Sud: con proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4021.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Federici Giuseppe fu Francesco, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Federici Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Federici Giuseppe fu Francesco, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), per una superficie complessiva di ettari 2627.12.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precendente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 131. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Federici Giuseppe fu Francesco, in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 804)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Posta delle Pecore	58	15	—	Fabbricato rurale	—	0	01	80	—
Id.	58	11	—	Id.	—	1	43	08	—
Uliva stretta.	61	2	—	Seminativo .	III	38	65	33	8.890,26
Rivolta S. Sofia	61	28	—	Pascolo arborato	II	12	44	75	1.244,75
Id.	61	15	—	Seminativo arborato.	II	0	16	80	70,56
Stazione Scanzano	59	12	—	Seminativo	II	0	32	41	74,52
Scanzano	60	24	—	Id.	III	0	14	72	33,86
Id.	60	19	—	Pascolo. .	III	0	50	69	20,28
Id.	59	24	—	Id.. .	II	0	01	87	1,12
Larbusto.	57	24	—	Seminativo	III	7	12	84	1.639,53
Recoleta.	58	6	—	Frutteto	II	0	12	87	148 —
Id.	58	25	—	Fabbricato rurale	—	0	02	70	—
Id.	58	26	—	Uliveto.	II	2	26	50	1.642,12
Zingarello Rodita.	58	37	—	Frutteto	II	0	67	25	773,37
Guardacoste	60	3	—	Uliveto.	II	9	13	63	6.623,82
Pizzo del Guardiacoste	60	7	—	Pascolo.	III	1	12	00	44,80
Id.	60	6	—	Seminativo	III	2	40	98	554,25
Vallone La Valle.	56	18	—	Uliveto.	II	12	50	25	9.064,31
Id.	56	19	—	Id..	II	10	38	94	7.532,32
Masseria D. Vincenzo	56	20	—	Seminativo	III	14	47	44	3.329,11
Id.	56	3	—	Id.	III	31	89	40	7.335,72
Id.	56	4	—	Fabbricato rurale	—	0	10	09	—
Id.	56	5	—	Seminativo .	IV	14	82	75	1.927,57
Piana del Pozzo	56	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	75	10	48,81
Porcareccia .	56	34	—	Seminativo	III	0	15	08	34,68
Id.	56	23		Id.	III	14	28	00	3.284,40
Vallone in Valle	58	1	—	Pascolo cespugliato	III	3	37	71	135,08
Il Mulino	58	2	—	Seminativo arborato.	II	0	64	79	272,12
Id.	58	3	—	Seminativo	III	35	61	08	8.190,48
Vallone in Valle	58	4	—	Id.	II	40	32	16	14.515,78
Id.	58	5	—	Id.	III	38	99	08	8.967,88
Quercia Mastrangelo	58	7	—	Id.	II	7	48	36	2.694,10
Id.	58	8	—	Id.	II	5	32	16	1.915,78
Id.	58	9	—	Id.	II	6	13	20	2.207,52
Posta delle pecore	58	10	—	Id.	II	13	23	00	4.762,80
Il mulino	58	13	—	Frutteto..	II	0	79	77	917,35
Id.	58	14	—	Fabbricato rurale	—	0	00	86	—
Recoleta.	58	17	—	Pascolo cespugliato	II	1	68	85	109,75
Posta delle pecore	58	47	—	Seminativo	II	11	37	30	4.094,28
Id.	58	49	—	Id.	II	9	42	80	3.394,08
Costa del monaco	60	2	—	Pascolo cespugliato	II	2	29	22	148,99
Oliva stretta.	61	1	—	Uliveto.	I	21	38	80	19.249,20
Id.	61	3	—	Seminativo arborato.	III	3	12	97	1.001,50
Falvello	61	9	—	Seminativo	III	23	17	78	5.330,89
S. Sofia	61	27	—	Uliveto.	II	17	63	20	12.783,20
Falvello	61	10	—	Seminativo	III	8	83	58	2.032,23
Id.	61	11	—	Pascolo cespugliato	III	0	34	48	13.79
Oliva stretta.	61	4	—	Fabbricato rurale	—	0	02	80	—
Id.	61	5	—	Seminativo	III	35	24	40	8.106,12
Falvello	61	12	—	Id.	III	5	77	75	1.328,82
Rivola S. Sofia.	61	6	—	Id.	III	22	51	70	5.178,91
Uliva stretta.	61	2	—	Id.	III	30	48	72	7.012,05
Cerulli.	56	8	—	Id.	III	0	39	95	91,88
Id.	56	9	—	Id.	III	1	58	94	365,56
Porcareccia	56	10	—	Pascolo cespugliato	III	50	37	03	2.014,81
Id.	56	11	—	Seminativo .	III	13	80	76	3.175,75
Id.	56	12	—	Id.	III	7	54	70	1.735,81
Id.	56	13	—	Id.	III	6	35	42	1.461,47
Id.	56	14	—	Pascolo cespugliato	II	58	77	80	3.820,57
Cerulli.	56	22	—	Seminativo arborato.	II	22	01	28	9.245,38
Porcareccia	56	24	—	Seminativo	III	24	39	40	5.610,62
Id.	56	25	—	Id.	III	25	33	35	5.826,70
Cerulli.	56	7	—	Id.	III	7	64	40	1.758,12
Id.	56	26	—	Id.	III	0	17	60	40,48
Piana del Pozzo	56	15	—	Id.	III	82	12	49	18.888,73
Id.	56	28	—	Id.	III	0	06	00	13,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale n.* 804)					
Piana del Pozzo	56	29	—	Seminativo	III	0	03	50	8,05
Cerulli	56	21	—	Uliveto	II	25	53	86	18.515,48
Id.	56	32	—	Id.	II	0	48	00	348,—
Porcareccia	57	1	—	Pascolo cespugliato	III	86	15	90	3.446,36
Id.	57	2	—	Seminativo	III	6	06	40	1.394,72
Id.	57	3	—	Fabbricato rurale	—	0	49	95	—
Id.	57	4	—	Seminativo arborato	II	0	09	45	39,69
Ischia	57	5	—	Pascolo	IV	41	49	30	995,83
Id.	57	6	—	Seminativo	II	11	23	00	4.042,80
Fornace dell'Ischia	57	7	—	Fabbricato rurale	—	0	76	40	—
Id.	57	8	—	Pascolo cespugliato	I	7	75	96	698,36
Id.	57	9	—	Pascolo	IV	74	34	50	1.784,28
Porcareccia	57	10	—	Seminativo	III	11	02	20	2.535,06
Larbusto	57	11	—	Pascolo cespugliato	II	90	03	40	5.852,21
Id.	57	12	—	Seminativo	III	15	40	16	3.542,37
Piana del Pozzo	57	13		Pascolo	II	1	15	20	69,12
L'arbusto	57	15	—	Seminativo	III	8	33	90	1.917,97
Recoleta	57	16	—	Uliveto	II	11	01	50	7.988,77
L'Arbusto	57	18	—	Seminativo	II	16	86	80	6.072,48
Il Varco	57	19	—	Bosco Alto Fusto	I	14	05	50	1.335,22
Porcareccia	57	20	—	Pascolo	II	2	04	80	122,88
L'arbusto	57	21	—	Pascolo arborato	I	12	93	40	2.069,44
Id.	57	23	—	Pascolo cespugliato	III	32	03	20	1.281,28
Id.	57	22	—	Id.	II	16	11	20	1.047,28
Id.	57	25	—	Pascolo	IV	0	75	20	18,05
Zingariello	58	31		Pascolo cespugliato	II	21	66	10	1.407,97
Id.	58	32	—	Id.	II	4	92	35	320,03
Il Varco	58	35	—	Seminativo	II	10	08	44	3.630,38
Id.	58	36	—	Seminativo	III	12	88	36	2.963,23
Vallone la Valle	56	1	—	Uliveto	II	17	57	74	12.743,62
Id.	56	2	—	Seminativo	III	45	81	00	10.536,30
Posta delle pecore	58	48	—	Id.	II	3	53	98	1.274,33
Perazzeto	58	16	—	Id.	II	95	18	03	34.264,91
Le Fornaci	58	33	—	Id.	II	15	54	52	5.596,27
Id.	58	51	—	Id.	II	2	29	36	825,70
Guardacoste	60	4	—	Id.	II	24	32	60	8.757,36
Id.	60	3	—	Uliveto	II	12	95	97	9.395,78
Id.	60	26	b	Id.	I	25	03	59	22.532,31
Id.	60	26	a	Id.	I	22	52	60	20.273,40
Id.	60	1	a	Id.	I	16	64	20	14.977,80
Id.	60	1	b	Id.	I	8	48	51	7.636,59
Pizzo del Guardacoste	60	5	—	Seminativo	III	55	99	80	12.879,54
Id.	60	42	—	Pascolo	III	0	83	46	33,38
Id.	60	14	—	Seminativo	III	0	83	34	191,68
Id.	60	52	—	Id.	III	0	08	00	18,40
Id.	60	23	—	Id.	III	0	43	95	101,08
Id.	60	55	—	Id.	III	0	14	10	32,43
Scanzano	60	25	—	Id.	III	0	29	95	68,88
Pizzo del Guardacoste	60	41	—	Id.	III	7	85	40	1.806,42
Id.	60	43	—	Id.	III	0	48	20	110,86
Rivolta S. Sofia	61	13	—	Id.	III	24	37	30	5.605,79
Id.	61	33	—	Seminativo arborato	III	17	29	10	5.533,12
Id.	61	16	—	Seminativo	II	119	15	07	42.894,25
				TOALI		1.875	31	01	514.268,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fosso della Valle e con proprietà della S.A.I.S.;

Est: con la strada litoranea Ionica;

Sud: con fiume Agri, con la strada vicinale Recoleta-Scanzano e col fosso della Valle;

Ovest: con proprietà Cerulli;

Il corpo è attraversato nel senso nord-ovest, sud-est dalla strada nazionale Valle D'Agri, è attraversata inoltre dalla strada comunale Montalbano-Policoro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 804)					
Pezza dei Magazzini	73	3	—	Fabbricato rurale		0	08	86	
Pelose.	73	7	—	Pascolo arborato	I	19	95	98	3.193,57
Id.	73	9	—	Pascolo cespugliato	II	19	04	92	1.238,20
Pelose di Mare.	73	10		Incolto produttivo.	unica	54	61	36	1.092,27
Pelosa del Fraino.	73	12	—	Stagno		0	26	76	—
Id.	73	13		Pascolo cespugliato	IV	0	18	70	4,49
Pelose.	73	14		Id.	II	4	78	60	311,09
Id.	73	15		Id.	II	0	12	30	7,99
Pezza dei magazzini	73	1	–	Seminativo	II	69	30	20	24.948,72
Id.	73	2	–	Pascolo cespugliato	II	7	59	10	493,41
Id.	73	17		Id.	II	3	79	50	246,67
Id.	73	4		Id.	IV	23	70	55	568,93
Torre Scanzano.	73	5	—	Id.	II	10	36	74	673,88
Id.	73	6	—	Seminativo	II	31	53	13	11.351,27
Pelose di mare.	73	8		Pascolo cespugliato	IV	83	06	82	1.993,64
Id.	73	18	–	Id.	IV	14	01	49	336,36
Le Pelose	73	16	—	Seminativo	III	21	66	85	4.988,75
Id.	73	19		Id.	II	1	46	65	337,29
La corona	72	1	—	Id.	II	133	77	28	48.158,21
Id.	72	2	—	Agrumeto.	I	1	61	32	6.130,16
Id.	72	3		Seminativo	II	55	38	10	19.937,16
Id.	72	4		frutteto	I	0	68	60	1.166,20
Pietra della Croce	74	1	—	Seminativo	I	110	41	45	48.582,38
Id.	74	2		Id.	II	44	22	88	15.922,37
Id.	74	4	—	Pascolo cespugliato.	I	20	48	80	1.843,92
Id.	74	3		Seminativo	II	19	64	18	7.071,04
				TOTALI		751	81	12	200.592,97

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ferrovia Taranto-Reggio Calabria;

Ovest: con la proprietà S.A.I.M.:

Est: con la proprietà Berlingieri Giulio;

Sud: con il mare Ionio.

Lindennità di espropriazione è di L. 149.482.423,35 (centoquarantanovemilioniquattrocentottantaduemilaquattrocentoventitre e cent35) per il I° corpo; L. 55. 978.795,90 (cinquantacinquemilioninovecentosettantottomilasettecentonovantacinque e cent. 90), per il 2° corpo, salva sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	1.875	31	01	514.268,05
2° Corpo	751	81	12	200.592,97
In complesso	2.627	12	13	714.861,02

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 205.461.219,25 (duecentocinquemilioniquattrocentosessantumiladuecentodiciannove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4022.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Jatta Lucia fu Giovanni, in comune di Ruvo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Jatta Lucia fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari).

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Jatta Lucia fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 43.09.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 132. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Jatta Lucia fu Giovanni, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e *decreto* Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 4053)					
Padula di Cristo	108	47		Pascolo arborato	III	20	53	40	1 129,37
Id.	108	48	—	Id.	III	1	30	40	71,72
Id.	108	49	—	Id.	III	1	83	70	101,03
Id.	108	11	—	Id.	III	14	84	60	816,53
Id.	108	66		Seminativo	II	4	57	23	1.325,98
				TOTALI		43	09	33	3.444,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà della stessa e con le proprietà di Zanni Emma fu Giuseppe e di Raffaele Domenica fu Francesco;

Est: con la proprietà di Pellegrino Angela e Pasquale fu Domenico e della stessa;

Sud: con la proprietà di Camerino Luigi fu Vincenzo;

Ovest: con la proprietà di Jatta Fortunata fu Giovanni e con la strada vicinale Pulvino-Modesti e con la pripriètà della stessa.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.120.728,60 (unmilionecentoventimilasettecentoventotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4023.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Laviano Gaetano fu Pietro (eredi), in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Laviano Gaetano fu Pietro (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Laviano Gaetano fu Pietro (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di ettari 7.72.01, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 5.14.67, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.57.34.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 133. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Gaetano fu Pietro (eredi), in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*partita catastale n.* 5235)									
Pezza S. Giorgio	17	10	—	Seminativo	II	5	14	67	1.749,89

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Sonnessa Alessandro di Salvatore;

Sud-est: con proprietà del medesimo;

Sud-ovest: con la strada vicinale Tratturo Montelungo Ofanto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 489.969,20 (quattrocentottantanovemilanovecentosessantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dll'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Gaetano fu Pietro (eredi), in comune di Melfi (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*partita catastale n.* 5235)									
Pezza di Giorgio	17	10	—	Seminativo	II	2	57	34	874,94

Il terreno sopradescritto confina:

Sud-ovest: con la strada vicinale Tratturo Montelungo Ofanto;

Nord-ovest: con la proprietà dello stesso;

Nord-est: con proprietà Sonnessa Alessandro di Salvatore.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4024.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Vincenza, fu Oronzo, maritata Basile, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lenti Vincenza fu Oronzo, maritata Basile,

per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lenti Vincenza, fu Oronzo, maritata Basile, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 19.65,69, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 11.41.89, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precendente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.23.80.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 134. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lenti Vincenza fu Oronzo maritata Basile, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*partita catastale n.* 942)									
Cannelli	48	21	—	Uliveto.	I	11	41	89	9.991,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Lamarina;

Sud: con la stessa proprietà;

Est: con proprietà Pasqualina Campa Alari fu Vincenzo.

L'indennita di espropriazione offerta è di L. 3.197.286,40 (tremilionicentonovantasettemiladuecentottantasei e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lenti Vincenza fu Oronzo, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), *costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo* di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 942)					
Cannelli	48	21	—	Uliveto.	I	3	50	31	3.065,23
Id.	48	22	-	Fabbricato rurale	—	0	13	84	—
Id.	48	37		Uliveto.	III	4	59	65	1.930,53
				TOTALI		8	23	80	4.995,76

I sopradescritti terreni confinano a:

Sud: con la strada comunale tarantina;

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà Campa Alari Pasqualina fu Vincenzo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4025.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Panetta Attilio fu Michele, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Panetta Attilio fu Michele per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Panetta Attilio fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 11. 54.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 135. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Panetta Attilio fu Michele, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10320)					
Follonari.	99	9	b	Pascolo cespugliato	IV	2	21	60	70,91
Id.	99	5	b	Seminativo	III	9	32	55	2.611,14
				TOTALI		11	54	15	2.682,05

I tereni sopraindicati confinano:

Nord: con proprietà Panetta germani fu Michele;

Est: con proprietà Gesualdi germani fu Domenico;

Ovest: con proprietà Gesualdi germani fu Domenico;

Sud: con i termini di confine tra i territori dei Comuni di Ginosa e Palagianello.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 907.287.85 (novecentosettemiladuecentottantasette e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4026.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Panetta Mario e Gaetano fu Michele, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Panetta Mario e Gaetano fu Michele, per i

terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Panetta Mario e Gaetano fu Michele relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di ettari 66.45.81, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 44.32.49, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 22.13.32.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 136. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Panetta Mario e Gaetano fu Michele, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7925)					
Marina S. Basilio.	132	18	—	Seminativo	I	18	16	69	7.993,43
Id.	133	22	—	Id.	II	25	07	80	9.028,08
Id.	133	13	—	Id.	II	1	08	00	388,80
				TOTALI		44	32	49	17.410,31

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Durante Leonardo e Gesualdi Giambattista;

Sud: con proprietà germani Viggiani fu Francesco e Tamma Francesco;

Ovest: con la ferrovia Reggio Calabria-Taranto;

Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.754.985,35 (quattromilionisettecentocinquantaquattromilanovecentottantacinque e cent. 35) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Panetta Mario e Gaetano fu Michele, in comune di Pisticci (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 7925)					
I Cupoloni.	129	50	—	Seminativo	III	4	64	09	1 160,2

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con la strada statale Jonica n. 106;

Sud: con il fiume Cavone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 7925)					
Marina S. Basilio.	132	15		Seminativo	II	1	89	60	682,56
Id.	132	30	—	Id.	I	11	48	20	5.052,08
Id.	132	18	—	Id.	I	4	11	43	1.810,29
				TOTALI		17	49	23	7.544,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Durante Leonardo e Gesualdi Giambattista;

Ovest: con la Ferrovia Reggio Calabria - Taranto;

Est: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	64	09	1.160,23
2° Corpo	17	49	23	7.544,93
In complesso	22	13	32	8.705,16

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4027.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pavoncelli Federico fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Pavoncelli Federico fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Pavoncelli Federico fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 244.09.43, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 32.76.70, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 211.32.73.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 137. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Federico fu Nicola, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*partita catastale n.* 6576)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pozzo Terraneo Pavoni	360	5	b	Fabbricato rurale	—	4	92	47	—
Id.	360	1	—	Pascolo.	II	10	69	58	1.925,24
Id.	360	3	a	Id..	II	3	92	95	707,31
Id.	360	4	—	Fabbricato rurale	—	0	06	70	—
Id.	360	2	b	Pascolo.	II	13	15	00	2.360 —
				TOTALI		32	76	70	4.999,55

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Est: con il tratturello Stornara-Montemilone;

Sud: con la proprietà di Pavoncelli Antonio;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.251.687,50 (unmilioneduecentocinquantunomilaseicentottantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Federico fu Nicola, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 delle legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*partita catastale n.* 6576)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pozzo Terraneo Pavoni	357	2	b	Seminativo	III	70	43	44	21.130,32
Id.	359	1	—	Id.	II	55	60	45	21.685,75
Id.	359	2	—	Id.	II	38	16	00	14.882,40
Id.	360	1	—	Pascolo.	II	35	38	49	6.369,28
				TOTALI		109	58	38	64.057,75

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Zezza;

Est: con il tratturo Demaniale di Stornara;

Sud: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2º CORPO (*partita catastale n.* 6757)					
S. Maria Valle Cannella	390	6	—	Vigneto	III	4	81	90	3.011,87
id.	390	24	—	Uliveto.	II	0	43	80	284,70
				TOTALI		5	25	70	3.296,57

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est e *Nord-Ovest*: con O.N.C.;
Sud-Est: con terreni della Sezione Speciale Riforma Fondiaria;
Sud-Ovest: con la strada vicinale Pantanella;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3º Corpo (*partita catastale n.* 6757)					
Gala	299	17	—	Uliveto.	II	6	48	65	4.216,28

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale S. Giovanni;
Est: con proprietà dello stesso Pavoncelli Federico;
Sud: con quotisti diversi.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	199	58	38	64.057,75
2º Corpo	5	25	70	3.296,57
3º Corpo	6	48	65	4.216,28
In complesso	211	32	73	71.570,60

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4028.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprisito 1951, n. 951;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere

dall'espropriazione terreni compresi nei piani particolareggiati di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superfice complessiva di ettari 232.62.39, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 111.89.37 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 120.73.02.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 138. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 3966)					
Torre Giulia	172	23	—	Fabbricato rurale		0	01	20	—
Id.	172	30	—	Oliveto.	II	29	84	64	23.877,12
Toro	173	28	—	Vigneto	II	20	53	06	17.451,03
Id.	173	19	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
				TOTALI		50	39	70	41.328,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Padula;

Est: con Palieri Filippo;

Ovest: con Pavoncelli Gaetano;

Sud: con quotisti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2º CORPO *(partita catastale n. 6576)*									
Pozzo Terraneo Pavoni	316	3		Seminativo	I	41	50	00	20.650

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Zezza Michele;

Est: con lo stesso Pavoncelli Giuseppe;

Sud: con Pavoncelli Gaetano;

Ovest: con tratturello Stornara-Montemilone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
3º CORPO *(partita catastale n. 6764)*									
Acquamela-S. Stefano	305	18		Uliveto.	I	19	99	28	18.993,13
Id.	305	20		Fabbricato rurale	—	0	00	39	—
				Totale		19	99	67	18.993,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con la strada vicinale Torretta;

Nord-Est: con lo stesso Pavoncelli Giuseppe;

Sud-Est e Sud-Ovest: con lo stesso Pavoncelli Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.717.481,75 quattordicimilionisettecentodiciasettemilaquattrocentottuno e cent. 75), per il 1º corpo; di L. 5.291.250 (cinquemilioniduecentonovantunomiladuecenticinquanta), per il 2º corpo; di L. 6.077.801,60 (seimilionisettantasettemilaottocentouno e cent. 60), per il 3º corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 lella legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	50	39	70	41.328,15
2º Corpo	41	50	00	20.750,00
3º Corpo	19	99	67	18.993,13
In complesso	111	89	37	81.071,28

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 26.086.533,35 (ventiseimilioniottantaseimilacinquecentotrentatre e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1º CORPO *(partita catastale n. 6764)*					
Acquamuta S. Stefano	305	18		Uliveto.	I	3	66	18	3.478,74
Id.	305	25		Fabbricato rurale		0	05	20	-
Id.	305	26	-	Id.		0	08	43	
Id.	306	10	-	Id.		0	00	86	-
Id.	306	9		Uliveto.	I	55	23	71	52.475,27
				TOTALI		59	04	38	55.954,01

I terreni sopradrescritti confinano:

Nor-Ovest: con la strada vicinale Torretta;

Est e *Sud-Est*: con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2º CORPO *(partita catastale n. 3966)*					
Tonnamarella	174	5		Uliveto Vigneto.	I	20	32	41	21.340,30
Id.	174	17	—	Id.	II	10	54	81	8.438,48
Id.	174	2	-	Fabbricato rurale	—	0	05	42	—
Toro	173	28	—	Vigneto	II	30	73	56	26.125,24
Id.	173	25		Fabbricato rurale		0	01	96	
Id.	173	26		Id.		0	00	48	
				TOTALI		61	68	64	55.904,02

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con la strada vicinale Padula;

Est: con proprietà Polieri Filippo;

Ovest: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	59	04	38	55.954,01
2º Corpo	61	68	64	55.904,02
In complesso	120	73	02	111.858,03

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4029.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rosa Leonardo fu Vito, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la *riforma* fondiaria, nei confronti di Rosa Leonardo, fu Vito, per i terreni ricaden ti nel comune di Canosa (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'aricolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Rosa Leonardo, fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per una superfice di ettari 40.45.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 139. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rosa Leonardo fu Vito, in comune di Canosa (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 10.100)					
Postapiano.	86	24	—	Seminativo	II	32	56	00	13.024 —
Id.	86	1	—	Id.	II	4	56	00	1.824 —
Id.	85	16	—	Vigneto	I	3	33	32	3.999,90
				TOTALI		40	45	32	18.847,90

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con lo stesso Rosa Leonardo;

Est: con Pastore Michele fu Nicola;

Sud: con la strada Nazionale Contursi-Canosa;

Ovest: con Torciano Lorenzo e altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.220.446,00 (cinquemilioniduecentoventimilaquattrocento quarantasei e cent. zero), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e, dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4030.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Celio fu Michele, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Sabini Celio fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune d Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Sabini Celio fu Michele, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superfice di ettari 716.06.69 specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 140. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni *intestati alla ditta* Sabini Celio fu Michele, in comune di Altamura (provincia di Bari) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
Centopozzi.	81	8		Seminativo .	IV	3	11	65	903,79

Il terreno sopradescritto confina a:

Nord: con proprietà di Marvulli Carmela e Nicola fu Giuseppe;

Ovest: con la strada vicinale Crocetta-Trepaduli;

Sud: con proprietà di Plantamura Carlo fu Giuseppe;

Est: con la strada vicinale Malpatesce Baccalà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
Centopozzi.	81	12	—	Seminativo .	IV	3	73	76	1.083,90
Id.	81	10	—	Id. .	V	11	17	61	2.794,03
Id.	78	4	—	Pascolo. .	V	0	23	10	10,16
				Totali		15	14	47	3.888,09

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con la proprietà di Cagnazzi Palma di Filippo ed altre;

Ovest: con la proprietà di Goffredo Vitantonio fu Donato ed altre;

Sud: con la strada vicinale Cassanese;

Est: con la strada vicinale Laudati.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
Parisi .	81	1		Seminativo	IV	9	61	14	2.787,31

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Gravinese-S. Giovanni;

Ovest: con la strada vicinale Malpatessa Baccalà;

Sud: con la proprietà di Palletta Giosafatte di Giuseppe e Fiore Francesco fu Massimo;

Est: con le proprietà di Colonna Francesco fu Michele e Cagnazzi Palma di Filippo;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*partita catastale* n. 10599)					
Centopozzi.	78	2		Seminativo	I V	43	25	91	12.545,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Gravinese S. Giovanni;

Ovest: con la strada vicinale Laudati;

Sud: con il largo Centopozzi;

Est: con la strada vicinale Cunei di S. Giovanni e con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*partita catastale* n. 10599)					
S. Giovanni	78	1		Seminativo	V	1	84	10	460,25

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-ovest: con la strada vicinale Gravinese-S. Giovanni,

Ovest: con la strada vicinale Cartolafemmina;

Est: con la strada vicinale Cunei di S. Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*partita catastale* n. 10599)					
S. Giovanni	66	23		Seminativo	V	4	94	01	1.235,05

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la strada vicinale Gravinese-S. Giovanni;

Ovest: con il bivio delle strade vicinali Gravinese-S. Giovanni e Corvo;

Sud: con la strada vicinale Corvo;

Est: con la strada vicinale Ceraso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				7° CORPO (*partita catastale* n. 10599)					
S. Giovanni	66	8	—	Pascolo.	V	3	99	72	175,88
Id.	66	9	—	Seminativo	I V	13	41	24	3.889,60
					TOTALI	17	40	96	4.065,48

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Padrone Tommaso fu Tobia;
Ovest: con la strada vicinale Serramezzana;
Sud: con il bivio delle strade vicinali Serramezzana e Ceraso;
Est: con la strada vicinale Corvo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
S. Giovanni	66	31		Seminativo	V	16	27	80	4.069,50
Id.	66	32		Id.	VI	41	29	78	8.672,54
Id.	66	28		Pascolo.	IV	20	12	18	1.307,92
Id.	66	13		Id..	III	26	65	10	2.265,33
Id.	66	25		Seminativo	V	10	71	91	2.679,75
Id.	66	30		Pascolo.	V	7	63	57	336 —
Id.	66	10		Id..	IV	5	71	85	371,70
Id.	66	11		Seminativo	V	18	25	84	4.564,60
Id.	66	27		Pascolo.	IV	14	78	40	960,95
La Corte	47	17		Pascolo.	IV	76	00	93	4.940,60
				(*partita catastale n.* 7418)					
La Corte	49	3		Incolto produttivo.	unica	0	36	13	5,78
Id.	49	4	—	Id.	unica	0	37	64	6,02
Id.	49	5	—	Id.	unica	0	37	03	5,92
Id.	49	6	—	Id.	unica	0	34	56	5,53
Id.	49	7		Id.	unica	0	33	89	5,42
				(*partita catastale n.* 10599)					
La Corte	49	9		Seminativo	V	2	36	29	590,73
Id.	47	7		Fabbricato rurale		0	30	37	—
Id.	47	6	—	Pascolo. . .	V	80	97	49	3.562,90
Id.	47	5		Seminativo	V	3	11	82	779,55
Id.	47	4	—	Id.	V	2	40	40	601 —
Id.	47	3		Id.	V	3	23	05	807,63
Id.	47	2	—	Id.	V	1	20	68	301,70
Id.	47	1	—	Id.	VI	5	02	68	1.055,63
Malpatesce.	46	4		Id.	VI	1	54	98	325,46
Id.	46	3		Pascolo.	V	16	87	94	742,69
Id.	46	2		Seminativo	VI	1	05	24	221 —
				(*partita catastale n.* 10546)					
Cicella.	33	39		Pascolo.	V	6	35	96	279,82
				TOTALI		363	73	51	39.465,67

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Serramezzana e con la proprietà di Cappiello Giuseppina fu Domenico; e Carlucci Michele di Domenico;
Ovest: con la strada vicinale Malpetesce Baccalà;
Sud: con la strada vicinale Gravinese-S. Giovanni;
Est: con la strada vicinale Serramezzana, con la proprietà di Arduino Orsola di Domenico, Carlucci Michele fu Domenico e con proprietà dello stesso;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiar	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
S. Giovanni	66	12		Seminativo	IV	9	69	42	2.811,35
La Corte	49	21	—	Incolto produttivo.	unica	2	44	78	39,16
Id.	49	22		Seminativo	V	2	81	42	703,55
				TOTALI		14	95	62	3.554,06

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con la strada Serramezzana;

Sud ed *Ovest*: con proprietà dello stesso;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
Malpatesce.	46	11	—	Seminativo	V	0	28	27	70,65

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Loizzo Michele fu Nicola;

Ovest: con la proprietà di Loizzo Michele fu Nicola;

Sud: con la proprietà di Loizzo Michele fu Nicola;

Est: con la proprietà di Loizzo Michele fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				11° CORPO (*partita catastale n.* 10599)					
Cellaforza	48	19	—	Seminativo	IV	1	13	30	328,57

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Sabini Mario di Pasquale;

Ovest: con la proprietà di Sabini Mario di Pasquale;

Sud: con la strada vicinale Serramezzana;

Est: con la proprietà di Sabini Mario di Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				12° CORPO (*partita catastale n.* 10546)					
Granella	119	24		Fabbricato rurale		0	00	33	—
Id.	119	34	—	Seminativo	III	6	87	08	2.542,20
				(*partita catastale n.* 7418)					
Granella	119	17		Seminativo	II	2	12	38	1.019,42
Id.	119	16	—	Id.	III	1	25	35	463,79
				(*partita catastale n.* 6256)					
Granella	119	46	—	Seminativo arborato.	V	0	65	20	176 —
				(*partita catastale n.* 10546)					
Granella	119	29	—	Seminativo arborato.	V	1	39	82	377,50
Id.	119	31	—	Fabbricato rurale	—	0	02	41	—
					TOTALI	12	32	57	4.578,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Santoro Rachele fu Giovanni;

Ovest: con la proprietà di Miglionico Francesco di Rocco;

Sud: con la strada vicinale Polisciazzo;

Est: con la proprietà di Giazzelli Orazio e Francesco fu Leonardo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				13° CORPO *(partita catastale n.* 7418)					
Pulitrizzo	120	15	—	Seminativo arborato.	III	10	22	68	4.908,90
Id.	120	2		Id.	IV	1	66	45	599,22
				TOTALI		11	89	13	5.508,12

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà di Turco Ernesto fu Lorenzo;

Sud: con la strada vecchia provinciale Gravina-Altamura;

Est: con la strada vicinale S. Avernaco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				14° CORPO *(partita catastale n.* 7418)					
Lucia Nuova.	35	3		Seminativo	VII	0	29	02	29,02
Id.	35	4	—	Id.	VII	0	33	90	33,90
Id.	35	5	—	Id.	VII	0	70	15	70,15
Id.	35	6		Id.	VII	0	62	41	62,41
Id.	35	7		Pascolo.	IV	30	84	01	2.004,61
Id.	35	8	—	Seminativo	VII	0	72	35	72,35
Id.	35	9	—	Id.	VII	1	00	96	100,96
Id.	35	10		Id.	VII	1	13	33	113,33
Lucia Vecchia	35	16		Pascolo.	V	4	62	60	203,54
Id.	35	17	—	Seminativo	VI	4	22	89	888,07
Id.	35	18	—	Pascolo.	V	0	17	58	7,74
Id.	35	19		Seminativo	VII	1	16	42	116,42
Id.	35	20	—	Id.	VII	3	18	48	318,48
Id.	35	21	—	Pascolo.	V	35	40	20	1.557,69
Lucia Nuova.	35	22	—	Id..	V	2	02	24	88,99
Id.	35	23		Id..	V	7	46	83	328,61
Id.	35	24	—	Id..	IV	0	49	73	32,33
Id.	35	25	—	Seminativo	VI	6	92	80	1.454,88
Id.	35	26	—	Pascolo.	V	42	65	54	1.876,84
Id.	35	27	—	Fabbricato rurale	—	0	27	26	—
Lucia Vecchia.	35	45	—	Seminativo	IV	2	96	80	860,72
Id.	35	46		Seminativo arborato.	V	0	44	61	120,45
Id.	35	47	—	Fabbricato rurale	—	0	16	95	—
Id.	35	48	—	Pascolo.	IV	31	80	85	2.067,55
Id.	35	50	—	Id..	V	9	21	60	405,50
Id.	35	51	—	Seminativo	V	3	60	68	901,70
Id.	35	62	—	Id.	VII	2	00	07	200,07
Id.	35	65	—	Pascolo.	V	21	91	79	964,39
				TOTALI		216	42	05	14.880,70

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con la strada vicinale Lucia Nuova;

Est: con la strada vicinale Corvo-Lama Cerniera e con la strada vicinale Lucia Nuova;

Sud-ovest: con la strada vicinale Corvo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 244.023,30 (duecentoquarantaquattromilaventitre e cent. 30) per il 1° corpo; di L. 1.064.008,45 (unmilionesessantaquattromilaotto e cent. 45), per il 2° corpo; di L. 752.573,70 (settecentocinquantaduemilacinquecentosettatre e cent. 70), per il 3° corpo; di L. 3.387.185,10 (tremilionitrecentottantasettemilacentottantacinque e cent. 10), per il 4° corpo; di L. 126.568,75 (centoventiseimilacinquecentosessantotto e cent. 75), per il 5° corpo; di L. 339.638,75 (trecentotrentanovemilaseicentotrentotto e cent. 75), per il 6° corpo;

di L. 1.102.076,80 (unmilionecentoduemilasettantasei e cent. 80), per il 7° corpo; di L. 11.089.282,20 (undicimilioniottantanovemiladuecentottantadue e cent. 20), per l'8° corpo; di L. 962.330,75 (novecentosessantaduemilatrecentotrenta e cent. 75), per il 9° corpo; di L. 19.428,75 (diciannovemilaquattrocentoventotto e cent. 75), per il 10° corpo; di L. 88.713,90 (ottantottomilasettecentotredici e cent. 90, per l'11° corpo; di L. 1.225.356,95 (unmilioneduecentoventicinquemilatrecentocinquantasei e cent. 95), per il 12° corpo; di L. 1.575.806,40 (unmilionecinquecentosettantacinquemilaottocentosei e cent. 40, per il 13° corpo; di L. 4.264.098,95 (quattromilioniduecentosessantaquattromilanovantotto e cent. 95), per il 14° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	3	11	65	903,79
2° »	15	14	47	3.888,09
3° »	9	61	14	2.787,31
4° »	43	25	91	12.545,13
5° »	1	84	10	460,25
6° »	4	94	01	1.235,05
7° »	17	40	96	4.065,48
8° »	363	73	51	39.465,67
9° »	14	95	62	3.554,06
10° »	0	28	27	70,65
11° »	1	13	30	328,57
12° »	12	32	57	4.578,91
13° »	11	89	13	5.508,12
14° »	216	42	05	14.880,70
In complesso	716	06	69	94.271,78

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 26.241.092,55 (ventiseimilioniduecentoquarantunomilanovantadue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4031.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Pasquale fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Sabini Pasquale fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Sabini Pasquale fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 91.07.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 141. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Pasquale fu Giuseppe, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 6288)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fornello	174	34	—	Porzione fabbricato rurale	—	0	23	44	—
Fornello e S. Spirito	174	12	—	Fabbricato rurale	—	0	00	94	—
Fornello	174	13	—	Vigneto	III	3	84	76	2.116,18
Id.	174	25	—	Seminativo	III	0	23	32	86,28
Id.	174	20	—	Id.	II	31	44	22	15.092,26
Id.	174	38	—	Id.	II	11	54	57	5.541,94
Id.	174	33	—	Pascolo.	I	1	67	18	334,36
Id.	174	27	—	Seminativo .	III	1	20	46	445,70
Id.	174	26	—	Incolto sterile.	—	0	04	07	—
Id.	174	37	—	Seminativo arborato.	III	0	57	28	274,94
Id.	174	31	—	Seminativo	V	0	31	36	78,40
Id.	174	39	—	Id.	IV	3	49	02	1.012.16
Id.	174	46	—	Id.	III	12	26	50	4.538,05
				TOTALI		66	87	12	29.520,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Marvulli Angelantonio, Indrio Lucia di Fabio e Sabini Giuseppe fu Giovanni;
Est: con la proprietà di Sabini Giuseppe fu Giovanni;
Ovest: con la strada vicinale Corrente;
Sud: con le strade vicinali Murge e Corrente;

Nel corpo vi è un appezzamento appartenente alla Confraternita della S. S. Annunziata.

2° CORPO
(*partita catastale n.* 6288)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pozzo Salso e Mamoni	188	1	—	Pascolo.	III	0	10	90	9,27
Id.	188	2	—	Seminativo	II	4	33	50	2.080,80
				TOTALI		4	44	40	2.090,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ferrovia dello Stato;
Ovest: con la strada vicinale Corrente;
Sud: con la strada vicinale Murge.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*partita càtastale n.* 6288)					
Pozzo Salso e Mamoni	188	12	—	Seminativo	II	4	32	95	2.078,16
Id.	188	28		Id.	III	6	62	28	2.450,44
				TOTALI		10	95	23	4.528,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Murge e con la proprietà di Spaziante Carmine di Placido;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Corrente;
Sud: con la strada provinciale Altamura-Santeramo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*partita catastale n.* 6288)					
Mamoni	210	1	-	Seminativo	II	0	86	30	414,24
Id.	210	4		Id.	II	4	30	29	2.065,39
Id.	210	3		Fabbricato rurale		0	02	02	—
Id.	210	42	—	Seminativo	III	3	60	19	1.332,70
Id.	210	5	—	Id.	IV	0	01	83	5,31
				TOTALI		8	80	63	3.817,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Altamura Santeramo;
Est: con le proprietà di Simone Giuseppe di Donato, Creanza Angelo di Giuseppe ed altre;
Ovest: con la strada vicinale Corrente e con la proprietà di Simone Donato fu Giuseppe ed altre;
Sud: con la strada vecchia di Santeramo e le proprietà di Creanza Angelo di Giuseppe, Moramarco Giuseppe fu Domenico, Carone Michele fu Giuseppe ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.814.985,75 (settemilioniottocentoquattordicimilanovecentottantacinque e cent. 75), per il 1° corpo; di L. 533.199,60 (cinquecentotrentatremilacentonovantanove e cent. 60), per il 2° corpo; di L. 1.179.297,40 (unmilionecentosettantanovemiladuecentonovantasette e cent. 40), per il 3° corpo; di L. 986.904,85 (novecentottantaseimilanovecentoquattro e cent. 85), per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1 corpo	66	87	12	29.520,27
2° »	4	44	40	2.090,07
3° »	10	95	23	4.528,60
4° »	8	80	63	3.817,64
In complesso	91	07	38	39.956,58

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.514.387,60 (diecimilionicinquecentoquattordicimilatrecentottantasette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4032.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Pasquale fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Sabini Pasquale fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo resduo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Sabini Pasquale fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune d Altamura (provincia di Bari), per una superfice di ettari 13.03.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Pasquale fu Giuseppe, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 6288)					
Pozzosalso e Mamoni.	188	28	—	Seminativo	III	8	86	56	3.280,27
Id.	188	29	—	Id.	III	3	03	70	1.123,69
Id.	188	22		Id.	IV	0	00	85	2,47
Id.	188	11	-	Id.	IV	0	10	94	31,73
Id.	188	17		Id.	VI	1	01	83	213,84
				TOTALI		13	03	88	4.652 –

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ferrovia Gioia del Colle Rocchetta S. Antonio;

Est: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la strada provinciale Altamura-Gioia del Colle;

Ovest: con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.236.158,58 (unmilioneduecentotrentaseimilacentocinquantotto e cent. 58), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4033.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, in comune di Lucera (Foggia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni ricadenti in altro piano particolareggiato di espropriazione;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso, dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in

Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 74.40.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 143. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Istituto dei fondi rustici «Società anonima agricola industriale italiana», in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 3632)					
Ripatella Saldo.	129	1	—	Seminativo	III	0	60	68	175,97
Id.	129	3	—	Orto	unica	0	58	08	406,56
Id.	129	4	—	Vigneto	I	0	44	37	410,42
Id.	129	5	—	Seminativo	II	0	04	44	17,76
Id.	129	6	—	Fabbricato rurale	—	0	59	68	—
Id.	129	7	—	Uliveto-vigneto	II	38	09	43	20.951,86
Id.	129	10	—	Seminativo	II	0	10	24	40,96
Id.	129	11	—	Uliveto-vigneto	II	11	13	19	6.122,55
Id.	129	12		Seminativo	III	0	08	15	23,63
Id.	129	13		Uliveto.	unica	0	03	03	24,24
					TOTALI	51	71	29	28.173,95

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-ovest: con Schiavone Carlo ed altri fu Vincenzo;

Nord: con Trifiletti Filippo fu Antonio;

Nord-est: con S. A. Bonifiche Pontine e Fondi Rustici, Cimino Michele fu Nicola;

Sud-est: con Tortorella Luigi e con strada comunale S. Agapino;

Sud-ovest: con Pedone Lorenzo fu Giovanni e Tortorella Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 3632)					
Ripatella Saldo.	129	16	-	Seminativo	III	0	64	41	186,79

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-ovest: con Schiavone Carlo ed altri fu Francesco;

Est: con strada vicinale dei Pavoni;

Sud-ovest: con Pedone Lorenzo fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
3° CORPO *(partita catastale n. 3922)*									
Ripatella Saldo.	129	2		Vigneto	II	0	58	50	394,88

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est: con la strada vicinale delle quote;

Sud-est: con Soc. An. Bonifiche Pontine e S. Industr. Fondi Rustici;

Sud-ovest: con Soc. An. Bonifiche Pontine e con S. Industr. Fondi Rustici;

Nord-ovest: con Soc. An. Bonifiche Pontine e Soc. Ind. Fondi Rustici.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
4° CORPO *(partita catastale n. 3922)*									
Ripatella Saldo.	129	8		Orto	unica	0	55	50	388,50

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est: con la strada vicinale delle quote;

Sud-est: con Pompa Antonio di Donato:

Sud-ovest: con Soc. An. Bonifiche Pontine e Istituti Fondi Rustici;

Nord-ovest: con Soc. An. Bonifiche Pontine e Istituti Fondi Rustici;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
5° CORPO *(partita catastale n. 3922)*									
S. Agapito.	128	1	—	Fabbricato rurale	—	0	01	80	—
Id.	128	3	—	Canneto	unica	0	15	58	109,06
Id.	128	5	—	Uliveto.	unica	16	51	53	13.212,24
				TOTALI		16	68	91	13.321,40

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà di Tortorella Antonio;

Est: con Gorleri Gualtiero fu Giovanni;

Sud: con strada comunale Foggia-Biccari;

Ovest: con Capozzi Matteo di Pietro e del Duca Filomena fu Michele;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				6° CORPO *(partita catastale n. 3922)*					
S. Agapito.	125	21	—	Pascolo.	II	4	22	36	760,25

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada comunale Foggia-Biccari;

Est: con Gorleri Gualtiero fu Giovanni;

Sud: col torrente Forenso;

Ovest: con i coniugi Capozzi e del Duca.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.833.517,55 (diecimilioniottocentotrentatremilacinquecentodiciassette e cent. 55) per il 1° corpo; di L. 50.433,30 (cinquantamilaquattrocentotrentatre e cent. 30), per il 2° corpo; di L. 155.977,60 (centocinquantacinquemilanovecentosettantasette e cent. 60), per il 3° corpo; di L. 167.055 (centosessantasettemilacinquantacinque), per il 4° corpo; di L. 4.332.694,30 (quattromilionitrecentotrentaduemilaseicentonovantaquattro e cent. 30), per il 5° corpo; di L. 190.062,50 (centonovantamilasessantadue e cent. 50), per il 6° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1 corpo	51	71	29	28.173,95
2° »	0	64	41	186,79
3° »	0	58	50	394,88
4° »	0	55	50	388,50
5° »	16	68	91	13.321,40
6° »	4	22	36	760,25
In complesso	74	40	97	42.225,77

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.729.740,25 (quindicimilionisettecentoventinovemilasettecentoquaranta e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4034.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti Zeuli Ferdinando, fu Onofrio, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Spagnoletti Zeuli Ferdinando fu Onofrio, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per

escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha prestato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Spagnoletti Zeuli Ferdinando, fu Onofrio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 273,70.10, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 217.81.90 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizziato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. S della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 55.88.20.

Art. 5.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 144. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti Zeuli Ferdinando fu Onofrio, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 19571)					
San Leonardo	163	2	—	Fabbricato rurale		0	59	48	
Id.	163	14	-	Pascolo arborato	II	103	05	16	8.244,13
Id.	163	23	—	Mandorleto	III	24	46	40	10.274,88
Id.	163	24		Pascolo arborato	II	17	05	60	1.364,48
				TOTALI		145	16	64	19.883,49

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con la strada comunale vecchia Spinazzola;
Est: con la proprietà di Ceci Arturo e Vittorio fu Riccardo;
Sud: con la proprietà di Patruno Michele fu Giuseppe;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 26347)					
San Domenico	100	5		Vigneto	II	26	35	26	28.987,79

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il tratturo Canesa-Ruvo;

Est: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti;

Sud: con la strada vicinale Minervino-Montegrosso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*partita catastale n.* 26347)					
San Domenico	59	14	—	Vigneto	II	46	30	00	50.930

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con la proprietà di Spagnoletti Zeuli Anna-Maria fu Onofrio;

Ovest: con la proprietà di Civita Maria, Natalia e Vincenzo di Riccardo;

Sud: con la proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti.

Nord: con la strada vicinale Appia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.596.269,35 (seimilionicinquecentonovantaseimiladuecentosessantanove e cent. 35) per il 1° corpo; di L. 9.855.848,60 (novemilioniottocentocinquantacinquemilaottocentoquarantotto e cent. 60) per il 2° corpo; di L. 17.316.200 (diciassettemilionitrecentosedicimiladuecento) per il 3° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	145	16	64	19.883,49
2° »	26	35	26	28.987,79
3° »	46	30	00	50.930 —
In complesso	217	81	90	99.801,28

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 33.768.317,95 (trentatremilionisettecentosessantottomilatrecentodiciassette e cent. 95) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti Zeuli Ferdinando fu Onofrio, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*partita catastale n.* 19571)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Domenico	100	21	—	Vigneto	II	5	54	55	6.100,05

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il Demanio pubblico dello Stato;

Est: con la proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti;

Ovest e *Sud*: con proprietà della stessa ditta.

2° CORPO
(*partita catastale n.* 26347)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Domenico	100	40	—	Uliveto.	II	14	36	93	11.495,44
Id.	100	41	—	Mandorleto	II	4	03	20	2.520 —
Id.	100	5	—	Vigneto.	II	20	68	54	22.754,01
Id.	100	4		Mandorleto	II	11	24	98	7.031,13
				TOTALI		50	33	65	43.800,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Ganosa-Andria;

Est: con la proprietà dello stesso e di Schiringella Elisa fu Savino;

Ovest: con la proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti;

Sud: con la strada vicinale Minervino-Montegrosso e con il tratturo Canosa-Ruvo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1 corpo	5	54	55	6.100,05
2° »	50	33	65	43.800,58
In complesso	55	88	20	49.900,63

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4035.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativa ai terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Maria Angela, fu Ferdinando, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Spagnoletti Zeuli Maria-Angela, fu Ferdinando, in Messere, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

È' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela, fu Ferdinando, in Messere, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per la superfice di ettari 18.18.87, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.18.87.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 145. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti-Zeuli Maria Angela fu Ferdinando in Messere, in comune di Canosa (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*partita catastale n.* 7038)									
Posticchio	81	13		Seminativo	II	18	18	87	7.275,48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà della stessa Spagnoletti-Zeuli Maria Angela;

Est: con la proprietà di Spagnoletti Giovanni fu Vitantonio;

Ovest: con la proprietà di Sanfelice Contessa Maria fu Luigi;

Sud: con la rimanente parte della proprietà della stessa Spagnoletti-Zeuli Maria Angela.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4036.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Tafuri Antonio fu Bernardino, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Tafuri Antonio fu Bernardino, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Tafuri Antonio fu Bernardino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 345.95.54 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tafuri Antonio fu Bernardino, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 2593)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria stellato	55	2	—	Seminativo	II	13	18	60	5.538,12
Id.	55	3	—	Seminativo.	III	0	89	80	260,42
Id.	55	4	—	Fabbricato rurale	—	0	34	40	-
Id.	55	5	—	Seminativo	III	0	10	40	30,16
Id.	55	6	—	Oliveto.	II	0	19	20	105,60
Id.	55	7	—	Seminativo	II	1	30	60	548,52
Id.	55	8	—	Id.	III	0	12	50	36,25
Id.	55	9	—	Corte Rurale	—	0	02	40	
Id.	55	11	—	Seminativo	III	7	11	90	2.064,51
Id.	55	14	—	Id.	III	4	15	40	1.204,66
Id.	55	45	—	Oliveto.	II	19	43	90	10.691,45
Id.	55	47	—	Vigneto	III	6	36	40	5.727,60
Id.	55	49		Id.	III	1	12	20	1.009,80
Spinetta piccola	56	2	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	56	3	—	Oliveto.	II	2	60	50	1.432,75
Masseria stellato	55	10	—	Seminativo	III	12	55	80	3.641,82
Id.	55	50	—	Vigneto	III	15	31	20	13.780,80
Id.	55	51	—	Id.	III	1	34	00	1.206
Id.	55	48	—	Seminativo	III	10	36	50	3.005,85
Id.	55	53	—	Vigneto	III	3	15	00	2.835 —
Id.	55	54		Id.	III	1	41	80	1.276,20
				TOTALI		101	13	14	54.395,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà fratelli Del Prete di Luigi, Calosso Francesco, fratelli Licastro Scardino fu Raffaele;

Est: con limite di confine del comune di Copertino e strada vicinale Spinetta;

Sud: con proprietà Plantera Giovanni, sorelle Tarantino fu Giovanni, Demetrio Raffaele ed altre;

Ovest: con strada provinciale Nardò-Lecce e con strada comunale antica Nardò-Copertino.

e sono intersecati da Nord a sud dalla strada provinciale Nardò-Lecce e dalla ferrovia Nardò-Novoli.

2° CORPO
(*partita catastale n.* 2593)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Poggiani.	56	34	—	Seminativo	III	0	71	20	206,48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà fratelli Sanasi fu Antonio;

Est: con strada vicinale Poggiani;

Sud ed *Ovest*: con proprietà fratelli Onorato di Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*partita catastale n.* 2593)					
La Farina	65	30	—	Seminativo	II	7	34	40	3.084,48
Id.	65	31	—	Oliveto.	II	0	46	30	254,65
Id.	65	32	—	Vigneto	I	0	05	50	110
Id.	65	33	—	Uliveto.	II	0	81	10	446,05
Id.	65	34	—	Fabbricato rurale		0	01	00	-
Id.	77	3		Uliveto.	I	5	30	30	3.977,25
				(*partita catastale n.* 6465)					
La Farina	65	38	—	Uliveto.	II	0	03	50	19,25
				TOTALI		14	02	10	7.891,68

I terreni sopradescritti sono intersecati dalla strada vicinale La Farina e confinano:

Nord-est: con proprietà Giulio Emanuele, Fratelli Onorato di Angelo ed altre;

Sud: con proprietà Aprile Giuseppe, Tafuri Maria Grazia, Michele e nascituri di Bernardino;

Ovest: con proprietà Tafuri Maria Grazia, Michele e nascituri di Bernardino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*partita catastale n.* 2593)					
Masseria Rode Gelata.	30	1		Pascolo.	II	6	11	40	427,98
Id.	30	2	—	Seminativo	IV	67	27	00	12.444,95
Id.	30	3		Pascolo.	II	0	22	40	15,68
Id.	30	4		Seminativo	IV	28	49	50	5.271,58
Id.	30	5	—	Pascolo.	II	1	12	10	78,47
Id.	30	6	—	Seminativo	IV	5	59	20	1.034,52
Id.	30	7	—	Uliveto.	III	2	64	50	1.005,10
Id.	30	8	—	Seminativo	V	1	86	70	149,36
Id.	30	9	—	Id.	IV	32	21	20	5.959,22
Id.	30	10	—	Uliveto.	III	12	63	50	4.801,30
Id.	30	11	—	Seminativo .	III	0	31	60	91 64
Id.	30	12	1	Porzione fabbricato rurale	—	1	25	90	—
Id.	30	13	—	Seminativo	III	0	08	60	24,94
Id.	30	14	—	Uliveto.	III	0	19	80	75,24
Id.	30	15	—	Seminativo	III	1	21	20	351,48
Id.	30	16	—	Id.	IV	9	33	30	1 726,61
Id.	30	17	—	Id.	V	7	62	50	610
Id.	30	18	—	Pascolo cespugliato	II	20	76	80	2.076,80
Id.	30	19	—	Seminativo	IV	1	46	60	271,21
Masseria Giudice Giorg.	35	5	—	Uliveto.	III	14	51	40	5.515,32
Id.	35	6	—	Seminativo .	IV	1	87	90	347,62
				(*partita catastale n.* 4517)					
Masseria Sciame	35	43	—	Seminativo	IV	9	9[illegible]		1.835,20
				TOTALI		226	75	10	44.114,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *Est*: con proprietà del comune di Nardò;

Sud: con strada comunale Albano;

Ovest: con proprietà sorelle Arachi fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*partita catastale n.* 2593)					
S. Cosimo	88	137		Seminativo	I	—	05	40	32,40
id.	88	305		Id.	II	2	28	20	958,44
				TOTALI		2	33	60	990,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *Est*: con proprietà del comune di Nardò;

Sud: con strada comunale Albaro;

Ovest: con proprietà sorelle Arachi fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*partita catastale n.* 2593)					
S. Cosimo	88	134		Vigneto	II	—	90	40	1.446,40

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà De Michele Carlo;

Est e *Sud*: con proprietà del comune di Nardò;

Ovest: con proprietà Mero Vincenzo e fratelli Tolomedo fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				7° CORPO (*partita catastale n.* 6465)					
La Farina	65	16		Seminativo	II	0	07	25	30,45
Id.	65	37		Id.	II	0	02	75	11,55
				TOTALI		0	10	00	42 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Dolce Luigi ed altre;

Sud: con proprietà Personè Egidio ed altre;

Ovest: con strada provinciale Nardò-Lecce.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 18.593.217,20 (diciottomilionicinquecentonovantatremiladuecentodiciassette e cent. 20) per il 1° corpo; di L. 70.203,20 (settantamiladuecentotre e cent. 20) per il 2° corpo; di lire 2.625.776,30 (duemilioniseicentoventicinquemilasettecentosettantasei e cent. 30) per il 3° corpo; di L. 15.034.902,15 (quindicimilionitrentaquattromilanovecentodue e cent. 15) per il 4° corpo; di L. 331.607,40 (trecentotrentunomilasei-

centosette e cent. 40) per il 5º corpo; di L. 477.312,— (quattrocentosettantasettemilatrecentododici) per il 6º corpo; di L. 14.070,— (quattordicimilasettanta) per il 7º corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	espropriata are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1 corpo	101	13	14	54.395,51
2º »	0	71	20	206,48
3º »	14	02	10	7.891,68
4º »	226	75	10	44.114,22
5º »	2	33	60	990,84
6º »	0	90	40	1.446,40
7º »	0	10	00	42,00
In complesso	345	95	54	109.087,13

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 37.147.088,25 (trentasettemilionicentoquarantasettemilaot-tantotto e cent. 25); salvo determinazione definitiva ai37.147.088,25 (trentasettemilionicentoquarantasettemilaot-art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4037.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vallone Roberto fu Gaetano amministratore e usufruttuario dei beni dei figli nascituri di Vallone Roberto, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Vallone Roberto fu Gaetano amministratore e usufruttuario dei beni dei figli nascituri di Vallone Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Vallone Roberto fu Gaetano amministratore e usufruttuario dei beni dei figli nascituri di Vallone Roberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 26.43.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vallone Roberto fu Gaetano amministratore ed usufruttuario dei beni dei figli nascituri di Vallone Roberto, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziane 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 7873)					
Picc i.	163	152		Seminativo	II	1	54	47	509,75
	163	209	-	Vigneto	II	0	16	73	351,33
					TOTALI	1	71	20	861,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Cezzi Giovanni fu Francesco;

Est: con ferrovia Bologna-Otranto;

Sud: con proprietà della ditta Cezzi Giovanni fu Francesco;

Ovest: con la strada provinciale Brindisi-Otranto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 7873)					
Torre Rossa	163	66	—	Vigneto	II	9	94	51	20.884,68
Id.	163	63	—	Seminativo	V	3	55	72	284,58
Id.	163	65	—	Incolto produttivo	unica	2	90	75	37,80
Id.	163	164	—	Seminativo	III	5	44	12	1.251,48
Id.	163	64		Vigneto	IV	2	87	33	3.447,96
					TOTALI	24	72	43	25.906,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Simone Francesco fu Giuseppe;

Est: con la strada provinciale Brindisi-Otranto;

Sud: con proprietà della ditta intestataria;

Ovest: con proprietà della ditta Rapanà Raffaele fu Vincenzo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 285.740.60 (duecentottantacinquemilasettecentoquaranta e cent. 60) per il 1° corpo; di L. 8.397.640,50 (ottomilionitrecentonovantasettemilaseicentoquaranta e cent. 50) per il 2° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	71	20	861,28
2° »	24	72	43	25.906,50
In complesso	26	43	63	26.767,58

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 285.740,608.683.381,10 (ottomilioniseicentottantatremilatrecentottantuno e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato

PREZZO L. 300